



Ai Dirigenti

Al Personale tecnico-amministrativo

e, p.c.

Al Magnifico Rettore

Ai Direttori dei Dipartimenti Didattici

Ai Presidenti dei Centri

Al Presidente della SIR "Facoltà di
Medicina e Chirurgia"

Al Presidente dell'UniLav

Alle OO.SS.

Ai Componenti R.S.U

Oggetto: Contratto Collettivo integrativo di Ateneo 2020-2022

1. Il 10 febbraio scorso è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo integrativo dell'Ateneo per il Personale tecnico Amministrativo triennio 2020-2022, la cui decorrenza è stata fissata al giorno successivo a quello della stipula e il cui testo integrale è possibile visualizzare nella sezione "Personale" del sito web istituzionale. Si riportano di seguito alcuni significativi punti di rilievo:
 - a. L'art. 7 prevede la costituzione di albi per i componenti seggio elettorale, per le commissioni di vigilanza e per le commissioni di gara. A tal scopo nei prossimi giorni saranno diffuse le modalità operative per l'eventuale adesione a codesti albi da parte del Personale che possiede i relativi requisiti.
 - b. All'art. 11 del contratto si introduce la possibilità di fruire del congedo parentale così come indicato alla lett. b) co. 1 art. 7 del D.Lgs. 80/2015 anche su base oraria, con una previsione di maggior favore verso il Personale, in misura minima pari alla metà del nucleo centrale ovvero di minimo due ore. La cui richiesta sarà possibile effettuare attraverso la piattaforma IRISWeb.
 - c. Una particolare attenzione è stata posta alle attività socio-assistenziali e al Welfare Integrativo, per la prima volta oggetto di una specifica previsione di contrattazione integrativa. L'art. 12 delinea tempi e già alcuni ambiti di azione in cui l'Amministrazione si intende impegnare.



- d. Tutte le indennità legate a lavoro disagiato, *ex art. 22 CCI*, saranno corrisposte in base all'effettiva presenza, la cui quota economica giornaliera sarà determinata senza creare nocumento economico al Personale T. A. rispetto agli anni precedenti, consentendo di rispettare le disposizioni normative in materia. Nelle more della determinazione della quota giornaliera come previsto ai commi 9 e 10 art. 22 CCI, ai sensi dell'art.27 CCI verranno corrisposti gli importi secondo l'accordo previgente a titolo di anticipazione.
 - e. Gli incarichi di responsabilità conferiti al Personale T. A. B, C e D (*ex art. 25 CCI*), come già per i Dirigenti e il Personale di categoria EP, saranno attribuiti e la conseguente indennità di responsabilità sarà erogata "tenendo conto del livello di responsabilità, del grado di autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta", con conseguente graduazione dell'indennità di responsabilità stabilita per ciascun incarico con provvedimento del Direttore Generale. Così come espresso all'art. 25 co. 7 CCI nelle more della pesatura delle singole posizioni il valore delle indennità di responsabilità rimane quello previsto dal previgente accordo
 - f. Infine si segnala che a seguito di espressi pareri dell'ARAN non è più consentita l'estensione di permessi retribuiti oltre quelli già previsti dal vigente CCNL, pertanto non è più possibile la fruizione di permessi come quello previsto *ex art. 17 CCI del 7/11/1997*.
2. Si rammenta a tutto il Personale T.A. che il nuovo regolamento dell'Orario di lavoro consente la possibilità di svolgere dell'attività lavorativa in eccedenza oraria fino a un massimo di 80 ore all'anno, utilizzabile entro l'anno di maturazione, esclusivamente per fruire di riposi compensativi ovvero per compensare eventuali debiti orari maturati nel medesimo periodo in cui è spendibile l'eccedenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco BONANNO